

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 44 Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza

L'ordinanza che, anche a norma degli [articoli 39 e 40](#), dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'[art. 50](#), salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'[articolo 28](#).